

PATTO DI INTEGRITÀ

tra
II CEFPAS

e

L'Operatore economico Avv. Adele Cremona, con sede principale del proprio studio legale in Roma, via Federico Cesi n. 44 e sede secondaria in Agrigento via Plebis Rea n. 66 P.IVA 02593580844, in qualità di titolare del proprio studio legale

VISTO

- l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione con delibera n. 1064/2019, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T. P.C) 2021-2023 del CEFPAS, approvato con deliberazioni n. 231 del 2021 e n. 240 del 2021 ad integrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione con delibera n. 7/2023;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025 del CEFPAS, approvato con deliberazione 24 luglio 2023 n. 169;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm.ii. di cui al D.P.R. 13/06/2023 n. 81;
- il Codice di Comportamento adottato con deliberazione del Direttore del Centro 27 giugno 2022, n. 855

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

Il presente Patto è lo strumento che il CEFPAS adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale (interno ed esterno) nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 36/2023, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura, tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

La partecipazione alle procedure di gara è subordinata all'accettazione vincolante del presente Patto di integrità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla gara. La mancata produzione del "patto d'integrità" debitamente sottoscritto dal partecipante alla gara può essere regolarizzata, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. 36/2023.

Il Patto è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.

CEFPAS

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario
P.Iva Cod. Fiscale 01427360852

Sede Legale
via Giuseppe Mulè, 1
93100 Caltanissetta
+39 0934 505215
info@cefpas.it

Sede Operativa
via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
+39 091 7079361
palermo@cefpas.it



Ente sottoposto a vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana



Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate esecutrici.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliaria.

Il patto di integrità si applica con i medesimi modi ai contratti di subappalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale CEFPAS, al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore del CEFPAS.

Articolo 2 **(Obblighi dell'operatore economico)**

L'operatore economico:

- a) si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite soggetti collegati o controllati, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di facilitare o distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- c) si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti del Centro e/o ogni altro eventuale soggetto che per conto del CEFPAS svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche; si astiene, altresì, da qualunque offerta di utilità di denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti del Centro e/o ad ogni altro soggetto che per conto del CEFPAS svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche ed ai loro parenti o congiunti. A tal fine, i concorrenti (ed i rispettivi dipendenti e collaboratori) sono obbligati a rispettare il Codice di Comportamento del personale del Centro (consultabile sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente);
- d) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- e) dichiara di non aver condizionato (e si impegna a non condizionare) il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di inquinare le modalità di scelta del contraente;
- f) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o tenuto comportamenti (e si impegna a non prendere parte e non tenere comportamenti) finalizzati a restringere la concorrenza, vietati ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- g) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- h) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi, teso a turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto;
- i) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita da parte di dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questo Centro;
- j) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) e f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- k) si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- l) si impegna a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- m) si impegna a presentare preventivamente apposita dichiarazione sostitutiva di insussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva, obbligandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interesse che dovesse insorgere in seguito;
- n) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- o) di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

Il CEFPAS:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza ed integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del CEFPAS nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente, rispettando, altresì, i principi di imparzialità e l'obbligo di riservatezza di tutte le informazioni relative alla procedura di affidamento;
- si impegna, all'atto della nomina dei componenti delle commissioni di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013;
- si impegna a far sottoscrivere ai componenti delle predette commissioni di gara la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto;
- si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Il personale del Centro si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Cefpas, se ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale. Allorquando un dipendente fosse interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende partecipare alla gara o stipulare un contratto con il CEFPAS, deve darne immediata comunicazione al suo Dirigente o al Responsabile Unico del procedimento. La mancata comunicazione astensione costituisce fonte di responsabilità disciplinare del dipendente.

Articolo 4 (Sanzioni)

L'operatore economico accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque, accertato dall'Ente, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Le sanzioni suddette saranno applicate, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della gravità della violazione accertata e della fase in cui la violazione è posta in essere. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale parte integrante.


Articolo 5
(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data, 11.3.2024

Per il CEFPAS

Il Direttore del Centro



Per l'Operatore economico

Il Legale Rappresentante

ADELE
CREMONA
AVVOCATO
11.03.2024
08:23:42
GMT+00:00

